



COMUNE DI CHIARANO

Provincia di Treviso

Prot. n. 7828/2023

ORDINANZA N. 22 30 SETTEMBRE 2023 CON OGGETTO: MISURE

**Oggetto: STRAORDINARIE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
FINO AL 30 APRILE 2024**

Il Sindaco

PREMESSO CHE:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nei luoghi dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;

- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;

- la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite. La Commissione Europea, valutata la documentazione che l'Italia produrrà per dimostrare l'effettivo adempimento della sentenza, potrà chiedere alla Corte di giustizia di disporre l'applicazione di sanzioni pecuniarie;

- i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

- secondo l'ultimo inventario delle emissioni della Regione Veneto, la combustione delle biomasse legnose ha un'evidente responsabilità nella formazione delle polveri sottili ed in particolare del Benzo(a)pirene, composto quest'ultimo che viene assorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;

- anche allo scopo di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti e, conseguentemente, al miglioramento della qualità dell'aria, il Comune di Chiarano ha recentemente approvato il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2018;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23/10/2012, il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Chiarano risultava inserito nell'agglomerato "IT0513 Pianura e capoluogo bassa pianura", compreso tra le zone interessate dalla citata procedura di infrazione europea;

- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016, l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2014) agli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale;

- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017, il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. L'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso. I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. La stazione di riferimento per il Comune di Chiarano è la stazione di Fondo Rurale di "Via Cornaré" a Mansuè Codice stazione 502609;

- con Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018, di demandare ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;

- con Deliberazione di Giunta n. 1855 del 29/12/2020, il progetto di "Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" ha approvato la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, in vigore dal 1° gennaio 2021, che prevede l'inclusione del Comune di Chiarano nella zona "Pianura"(IT0522);

- con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, il "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione" che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tenga conto anche della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche e che integri il bollettino nitrati;

- con Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09/08/2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;

CONSIDERATO CHE:

- il monitoraggio della qualità dell'aria, condotto da Arpav su tutto il territorio regionale, evidenzia come il PM10 ed il Benzo(a)pirene permanganato inquinanti critici con frequente superamento dei limiti di legge e dei valori obiettivo;

- l'accordo di Bacino Padano sottoscritto dalla Regione Veneto prevede altresì:

- che le misure per il miglioramento della qualità dell'aria, comprese quelle temporanee ed omogenee, si attivino in funzione del livello di allerta per il PM10 raggiunto, modulato su tre livelli:
 - livello di nessuna allerta – verde: numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ inferiore a 4;
 - livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
 - livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;

- l'attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di allerta saranno comunicati da ARPAV ai Comuni sulla base della verifica dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 12/2021 recante misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;

VISTA la nota della Regione Veneto prot. 115060 del 11/03/2021 con la quale viene trasmessa copia della DGRV n. 238/2021 avente ad oggetto "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea";

VISTA la nota prot. n. 2268 del 29/03/2021, con la quale la Provincia di Treviso ha trasmesso il verbale relativo alla riunione del Tavolo Tecnico Zonale del 22 marzo 2021 e la relativa documentazione a corredo dalla

quale risulta che per i comuni appartenenti all'agglomerato con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, tra i quali Chiarano, il pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea prevede l'adozione delle seguenti misure, integrative a quelle di cui alla propria ordinanza n. 4/2021 sopra citata, da adottarsi con validità 1° ottobre – 30 aprile:

- abbassamento di 1°C della temperatura nelle abitazioni e negli edifici pubblici al verificarsi di condizioni di allerta arancio e rossa;

VISTO il comma 6 bis dell'art. 182 del D.Lgs. 152/2006, il quale dispone che, a determinate condizioni, l'abbruciamento in loco dei residui vegetali di natura agricola e forestale costituisce normale pratica agricola consentita e che i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospenderlo, differirlo o vietarlo in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

VISTA la DGRV n. 122/2015 con la quale si dà atto che nel semestre dal 1° ottobre al 31 marzo sussistono le condizioni meteorologiche – climatiche e ambientali sfavorevoli di cui comma 6 bis dell'art. 182 del D.Lgs. 152/2006 per cui i Sindaci possono sospendere, differire o vietare, mediante apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali;

VISTI: il D.Lgs. 267/2000; il DPR 412/93 e DPR 74/2013 e s.m.i.; il DM 186/2017; il D.Lgs. 152/2006; il D.Lgs 155/2010;

VISTO l'art. 10 del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano" convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 (in G.U. 10/08/2023, n. 186).

VISTO inoltre il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale pubblicato dal Ministero della Transizione Ecologica in data 06/09/2022, che ha recepito le indicazioni del Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è di competenza del Sindaco ai sensi del combinato disposto dagli art. 50 e 107 del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267 "T.U.E.L."

VISTA la normativa/regolamenti di riferimento:

- L. 833 del 23.12.1978 "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*";

- L.R. Veneto 33/85 e ss.mm.ii “*Norme per la tutela dell'ambiente*”;
- Legge 10/1991 “*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*”;
- D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare, l'art. 50: competenze del Sindaco;
- L.R. Veneto n. 11/2001 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*”;
- D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*”, modificato con D. Lgs. 29.06.2010 n. 128;
- D.G.R.V. 16.05.2006 n. 1408 approvazione del Piano Progressivo di Rientro relativo alle polveri PM10;
- D. Lgs. 13.08.2010 n. 155 “*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*”;
- D.G.R.V. 23.10.2012 n. 2130 “*Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 13.08.2010 n. 155 Approvazione*”;
- DPR 74/2013 “*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192*”;
- D.L. 24.06.2014 n. 91, convertito, con modifiche in L. 11.08.2014 n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria.
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 “*Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali*”;
- il DM 186/2017 “*Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide*”;
- D.G.R.V. n. 1500 del 16/10/2018 “*Misure di contrasto all'inquinamento atmosferico e per il miglioramento della qualità dell'aria per la stagione invernale 2018-2019: presa d'atto delle valutazioni espresse dai tavoli tecnici - informazioni agli Enti locali per le eventuali determinazioni di competenza.*”
- D.G.R.V. 1855 del 29/12/2020 “*Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt 3 e 4 del D. Lgs 13.08.2010 n. 155 Deliberazione n. 74/CR del 17.07.2012. Approvazione.*”
- Dichiarazione della Regione Veneto dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi prot. N° 95418/8800060000 del 01/03/2021
- D.G.R.V. n. 238 del 02/03/2021 “*Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione.*”

- lo Statuto del Comune di Chiarano

ORDINA

a decorrere dalla data del presente provvedimento fino al 30/04/2024, nell'intero territorio comunale:

con livello " Nessuna allerta " - verde:

- Divieto nei mesi da novembre a febbraio di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1, lettera f, D.Lgs 152/2006, fatta eccezione per quelle necessarie per scopi fitosanitari secondo le linee Tecniche di Difesa Integrata Anno 2023 approvate dal Gruppo Difesa Integrata in data 29 marzo 2023 ed approvate con Decreto Direttore Unità Organizzativa Fitosanitario n. 40 del 5 maggio 2023 e/o successive; adeguatamente documentati mediante fotografie utili al riconoscimento dei sintomi della malattia nel materiale vegetale da bruciare e scansione o foto di un documento d'identità da inviare assieme alla segnalazione preventiva al Comando di Polizia Locale;
- Divieto di falò rituali e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento.
Sono consentite deroghe per i fuochi di Capodanno e per i falò rituali in occasione dell'Epifania, legati a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall'Amministrazione Comunale alimentati a legna vergine di dimensioni massime pari a 4,0 m di altezza e 3,5 metri di diametro alla base, al massimo di uno per quartiere, purché preventivamente comunicati alla Questura e autorizzati dalla Polizia Locale nell'ambito delle rispettive competenze; per quelli domestici privati sempre in occasione dell'Epifania solo se preventivamente comunicati tramite la compilazione e invio del modulo predisposto dall'Amministrazione, in cui è sottoscritto l'impegno a non superare i due metri di diametro e i 2,5 metri di altezza della pira e, ad utilizzare esclusivamente legno vergine e ramaglie con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi per limitare la fumosità;
- Divieto combustione di biomasse per stufe <3 (apparecchi con età di installazione approssimativamente superiore ai 10 anni), in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi;
- divieto di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:
cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;

con livello di allerta 1 – arancio :

- Divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1, lettera f, D.Lgs 152/2006, fatta eccezione per quelle necessarie per scopi fitosanitari secondo le linee Tecniche di Difesa Integrata Anno 2023 approvate dal Gruppo Difesa Integrata in data 29 marzo 2023 ed approvate con Decreto Direttore Unità Organizzativa Fitosanitario n. 40 del 5 maggio 2023 e/o successive; adeguatamente documentati mediante fotografie utili al riconoscimento dei sintomi della malattia nel materiale vegetale da bruciare e scansione o foto di un documento d'identità da inviare assieme alla segnalazione preventiva al Comando di Polizia Locale;
- divieto di falò rituali e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento;
Sono consentite deroghe per i fuochi di Capodanno e per i falò rituali in occasione dell'Epifania, legati a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall'Amministrazione Comunale alimentati a legna vergine di dimensioni massime pari a 4,0 m di altezza e 3,5 metri di diametro alla base, al massimo di uno per le località di Chiarano e di Fossalta Maggiore ciascuna, purché preventivamente comunicati alla Questura e autorizzati dalla Polizia Locale nell'ambito delle rispettive competenze;
- divieto combustione di biomasse per stufe < 4 stelle (apparecchi con età di installazione approssimativamente superiore ai 5 anni), in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi;
- abbassamento di 1° C nelle abitazioni ed edifici pubblici rispetto a quanto normalmente previsto dalla normativa vigente;
- divieto di spandimento di liquami zootecnici fino al 15 aprile 2024, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;

con livello di allerta 2 – rosso:

- divieto di accendere fuochi all'aperto su tutto il territorio comunale;
- divieto combustione di biomasse per stufe < 4 stelle (apparecchi con età di installazione approssimativamente superiore ai 5 anni), in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi;
- abbassamento di 1° C nelle abitazioni ed edifici pubblici rispetto a quanto normalmente previsto dalla normativa vigente;
- divieto di spandimento di liquami zootecnici fino al 15 aprile 2024, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;

INFORMA

- che la presente Ordinanza è resa nota mediante esposizione all'Albo On Line di questo Comune fino al 29 ottobre 2023; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;

- che per quanto riguarda i limiti alla temperatura media in ambiente interno agli edifici è vigente il DPR 74/2013 salvo le limitazioni più restrittive previste in attuazione del *Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale* pubblicato dal Ministero della Transizione Ecologica in data 06/09/2022;

che avverso questo provvedimento è ammesso:

- il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n° 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;

- che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs 267/2000;

- la Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia;

- che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il proprio sito web e altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto;

- che il cittadino per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;

- che, con la sottoscrizione dell'Accordo Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:

- il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "3 stelle";
- il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" a partire dal 01/01/2020;
- il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della UNI EN ISO 17225-2;

INVITA

- a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;

- ad utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (High Efficiency Particulate Air filter - HEPA);
- a provvedere alla necessaria sostituzione/pulizia dei filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di attivazione stagionale degli impianti;
- a bruciare nelle stufe legna secca stagionata (con tenore di umidità uguale o inferiore a 40%). Il legno secco si accende e brucia facilmente mentre all'aumentare del tenore di umidità aumenta la difficoltà di accensione; non utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato, anche se solo frammisto con altra legna da ardere: la combustione di questo legno può liberare sostanze tossiche; non bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak). Chi brucia questi materiali produce gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo, danneggia l'impianto; la fiamma blu o rosso chiaro indica una buona combustione (fiamme rosse o rosso scuro significano cattiva combustione) ed il fumo deve essere quasi invisibile (la fuoriuscita di fumo denso dal camino di colore dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento); la cenere deve essere grigio chiaro o bianca (cenere scura e pesante e testa del camino sporca di nero indicano una cattiva combustione); devono prodursi poca fuliggine nei camini e basso consumo di combustibile (la presenza di molta fuliggine indica che c'è anche un elevato consumo di combustibile); lasciare sempre il controllo dell'aria completamente aperto finché nella camera di combustione c'è fiamma viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata. Se il fuoco langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per ciascun carico;
- ad acquistare la legna durante il periodo estivo (giugno-luglio) poiché, essendo il taglio dei boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da circa un anno;
- ad accatastare la legna in un luogo protetto in modo tale che possa continuare il processo di stagionatura;
- ad utilizzare, per quanto tecnicamente possibile, "apparecchi soffiatori" esclusivamente nelle operazioni di pulizia delle superfici erbose, allo scopo di ridurre il fenomeno di risollevarimento delle polveri;
- i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali quando i sistemi di riscaldamento o raffrescamento siano attivati, fatte salve comunque le norme vigenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19.

DISPONE la pubblicazione della presente ordinanza su albo pretorio online e sito del Comune e l'invio della stessa alla Direzione Ambiente della Regione ed al Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) di Treviso.



Il Sindaco
Ing. Stefano De Pieri

